

68
N. 12225/11 R.G.N.R.

N. 4601/12 R. G.I.P. c/Ciriolo Ennio +1

TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DEI GIUDICI PER INDAGINI PRELIMINARI


Cancelleria Dr. Alcide MARITATI
Tel. e Fax 0832/300586 - 0832/300579

Oggetto: Ordinanza di Archiviazione.

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE PER USO NOTIFICA A:

- **Ciriolo Ennio, nato a Fellingine di Alliste il 12.11.1941 -**
 - **Ciriolo Francesco, nato a Copertino il 23.11.1983 -**
- entrambi residenti in Fellingine di Alliste alla via Milano n. 20 -**
- **p.o.: Renna Antonio Ermenegildo, nato a Gallipoli il 28.01.1965, dom. ex lege in Casarano via Matino n. 75 c/o lo studio dell'avv. Vincenzo M. Venneri -**
 - **avv. Vincenzo M. Venneri con studio in Casarano via Matino n. 75 -**
 - **avv. Francesco D'Ambrosio con studio in Taviano via Matino n. 86 -**

Lecce, 28.10.2013



d'ordine del Giudice
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Lucia De Blasi)



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA di ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 - 410 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, dott. Alcide Maritati,

esaminati gli atti del Proc. Pen. N. 12225/'11 R.G.N.R. nei confronti di CIRIOLO Ennio e CIRIOLO Francesco per il reato di cui all'art. 595, co. III, c.p.;

letta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e l'opposizione proposta dalla P.O. Renna Antonio Ermenegildo;

sentite le parti nell'udienza camerale del 25/10/'13;

ritenuto preliminarmente che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per mancanza del requisito della indicazione delle ulteriori attività di indagine che il P.M. avrebbe dovuto disporre, essendosi limitata, invece, la p.o. opponente a fornire una interpretazione di parte del medesimo materiale probatorio sul quale si è fondata la richiesta del P.M. ed a richiedere l'esame di persone che - a dire della p.o. - avrebbero aggredito verbalmente il sindaco Renna, contestandogli aspramente proprio le argomentazioni oggetto del volantino ritenuto diffamatorio attribuito agli odierni indagati, attività investigative evidentemente inidonee ad offrire ulteriori elementi di valutazione in un caso - come quello in esame - in cui si discute sul contenuto di un volantino (stampato e diffuso tra i cittadini di Alliste) e, quindi, in cui la condotta da valutarsi è cristallizzata in un documento, la cui valutazione è preliminare ed indipendente dall'esame di chicchessia, ed ancor più di terzi estranei che potrebbero riferire in ordine a fatti storici sulla cui esatta natura, invero, non si hanno dubbi di sorta (essendovi in atti anche i documenti relativi agli atti amministrativi oggetto delle critiche contenute nel volantino);

rilevato, altresì, che le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di archiviazione appaiono sorrette dalle risultanze degli atti acquisiti al fascicolo delle

indagini e, sostanzialmente, derivanti dalla querela (con i relativi allegati, incluso il volantino);

rilevato, infatti, che dalla documentazione sopra indicata si evince, con evidenza, che la condotta tenuta dai redattori del volantino firmato dal "*Liberio Movimento "Felline AttivaMente"*", del quale è responsabile CIRIOLO Ennio, non ha assunto quei caratteri (di obiettiva e, soprattutto, gratuita offensività delle frasi incriminate e dolosa destinazione delle stesse a recare lesione della dignità e della reputazione in un determinato ambiente sociale, che percepisca tali espressioni come obiettivamente offensive) che possono portare a ritenere la sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del delitto di diffamazione a mezzo stampa, essendo invece stata finalizzata unicamente – e, come detto, con assoluta evidenza – ad esercitare il costituzionalmente tutelato **diritto di critica politica**, come direttamente discendente dal diritto di espressione. Le espressioni adoperate nell'ambito del volantino di cui si tratta, invero, lungi dall'essere obiettivamente e gratuitamente offensive (ossia lesive dell'onore e della dignità del soggetto sottoposto a critica) sono state finalizzate a contestare - chiaramente anche con toni forti e volutamente graffianti – le non condivise scelte "politiche" del Renna e della sua giunta con riferimento, in particolare, alla assegnazione (o alla dichiarazione di disponibilità in tal senso finalizzata a dare il via alla procedura amministrativa che avrebbe dovuto portare a tale assegnazione) dei locali della storica scuola elementare di Alliste (con conseguente trasferimento delle scolaresche presso altro immobile, ritenuto dai redattori del volantino, non idoneo) ad una Cooperativa privata, al solo scopo di favorirla per l'ottenimento di finanziamenti regionali, sottolineando alcune vicende passate (relative ad altri asseriti "vantaggi" che sarebbero stati garantiti alla stessa Coop negli ultimi dieci anni) messe in relazione a condotte attuali (la concessione gratuita dei locali della scuola, appunto), ironicamente chiedendo al Sindaco se si ritenesse ancora "*moralmente abilitato a rappresentare Felline e gran parte della sua gente*" e sollecitando un incontro pubblico con la cittadinanza. Nessun dubbio, in particolare, può aversi sulla natura "politica" (amministrativa) della manifestazione del pensiero contenuta nello scritto incriminato così come dell'oggetto della vicenda in esame, se è vero – come è vero – che quell'argomento (utilizzo dei locali della scuola a fini pubblici o privati) ha animato, anche con toni aspri, il dibattito politico, appunto, nella frazione del Comune di Alliste (Felline), trattandosi di decisione assai rilevante per la "polis" e

per il benessere dei cittadini. L'argomento, quindi, è certamente "politico", nel senso più ampio ed elevato del termine, e l'intero volantino attiene proprio a quanto la cittadinanza aveva appreso con riferimento alla delibera di giunta (del 7 luglio 2011) con la quale, appunto, si esprimeva parere favorevole sull'istanza della *Coop. Soc. Alberto Tuma Onlus*, che aveva appunto chiesto di cambiare la propria sede (che era presso la sede della Scuola Media di Alliste, peraltro già ottenuta gratuitamente) e di ottenere l'uso dei locali della Scuola Elementare (sempre a titolo gratuito). I toni usati dai redattori del volantino sono certamente aspri ed anche graffianti e provocatori, sottolineando l'inopportunità del provvedimento, adombrando dubbi di illegittimità amministrativa ed evidenziando anche l'*immoralità* (evidentemente, politica) dell'operazione stessa, finalizzata a consentire alla *Coop. Soc. Tuma* di ottenere un cospicuo finanziamento pubblico regionale, e ciò – nell'ottica dei critici – in danno dei bambini di Alliste (ossia di un chiaro interesse "pubblico"), costretti a "sloggiare" dalla più confortevole ed adeguata scuola elementare per essere destinati ad altri locali meno idonei. In proposito non può non osservarsi come le frasi di cui si duole il *Renna* non hanno superato il limite della rilevanza penale, in quanto nessuna offesa gratuita o personale è stata operata ed, inoltre, l'intero contenuto del volantino è ampiamente "giustificato" dall'esercizio del citato diritto di critica politica, al quale anche il *Renna* deve sottostare allorché viene fatta oggetto di critica la sua attività politico/amministrativa di Sindaco, funzione ed attività che hanno con lapalissiana evidenza rilevanza pubblica e "politica" nel dibattito cittadino. Proprio con riferimento al diritto di critica politica ed alla sua capacità scriminante rispetto a condotte astrattamente sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 595, in recente decisione la Suprema Corte di Cassazione si è così espressa: "in tema di tutela penale dell'onore, il riconoscimento del diritto di critica può tollerare, nel contesto in cui si colloca la condotta (nella specie, trattavasi di un confronto tra sindacalisti), giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce. Il limite della continenza nel diritto di critica, invece, è superato in presenza di espressioni o di giudizi che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in attacchi a qualità o modi di essere della persona, che finiscano per prescindere dal contesto della vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito

in termini generali della persona criticata" (nella specie, è stato escluso il diritto di critica e ravvisata la diffamazione punibile relativamente a un volantino, che, pur inserito nel contesto di un aspro confronto sindacale, conteneva nei confronti del destinatario che assumeva esserne stato diffamato, l'espressione "notoriamente imbecille": la Corte ha evidenziato che tale espressione si presentava come intrinsecamente rivolta a denotare una "qualità generale e permanente" della personalità del destinatario, onde non poteva riconnettersi al legittimo esercizio del diritto di critica, come preteso dagli imputati, che assumevano trattarsi, invece, di giudizio limitato alla condotta tenuta dal destinatario nella vicenda sindacale oggetto di contrasto; cfr. Cassazione penale, sez. V, 23/02/2011, n. 15060).

Tornando al caso in esame, appare del tutto evidente che le frasi scritte sul volantino (si è detto, anche aspre e provocatoriamente taglienti) non hanno affatto trasmodato né sono state pronunciate con riferimento a fatti o caratteristiche della p.o. che non avessero diretta attinenza con il "contesto" nell'ambito del quale la querelle era inserita. Frasi e giudizi del tipo *"la sola idea di sloggiare i nostri bambini in cambio di cospicui finanziamenti non sembra anche a lei che sia veramente mostruosa?"*, *"si ritiene ancora moralmente abilitato a rappresentare Feline e gran parte della sua gente?"* sono stati pronunciati con riferimento alla sopra richiamata vicenda gestita dal Renna e dalla giunta comunale (a prescindere poi dalle successive decisioni che sembrano aver portato il Sindaco al dietrofront), a causa della sua posizione di vertice nell'amministrazione comunale. Non vi sono offese o frasi smaccatamente ingiuriose e/o gratuite né "fuori contesto", cosicché può affermarsi che non sia stato travalicato il limite dell'esercizio del diritto di "critica politica" nei termini ricostruiti dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. È chiaro, infatti, che il richiamo alla "moralità" contenuto provocatoriamente in uno dei brani citati, non può essere letto come diretto a colpire la sfera "morale" della persona Renna Antonio Ermenegildo, dovendo invece essere letto e calato nel contesto della polemica politica in atto, ed assumendo quindi il chiaro ed inequivoco senso di una critica di "immoralità politica": tale graffiante attacco, insomma, era inequivocamente diretto a sottolineare l'incomprensibilità da parte dei cittadini (o quanto meno di quelli rappresentati dall'associazione autrice del volantino) di una scelta che aveva favorito interessi privati e dettati da mera finalità di lucro (ossia finalizzati dalla necessità di non perdere un finanziamento pubblico) rispetto a quelli (ritenuti

evidentemente dagli autori dello scritto), “moralmente” più rilevanti e meritevoli di sostegno e considerazione, dei bambini di Alliste, privati della loro “storica” sede scolastica. Le frasi avvertite dal Renna come offensive del proprio onore e del proprio decoro, pertanto, pur se certamente non tenere e/o gentili, non sono penalmente rilevanti rientrando pienamente nel diritto di critica. Sul punto altra recente sentenza della Corte di Cassazione ha ben spiegato il funzionamento di tale scriminante, rilevando che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia 'contenuta' (requisito della 'continenza') nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza” (cfr. Cassazione penale, sez. V, 13/12/2010, n. 3047);

ritenuto, infine, con riferimento al punto del volantino nel quale i suoi redattori hanno riportato un elemento rivelatosi poi non veritiero (l'essere stato concesso alla citata Coop, anche l'uso di un suolo allocato nella c.d. zona 167, a titolo gratuito), che tale inesattezza non può di per sé essere ritenuta “diffamatoria”. Ed, invero, non può non rammentarsi come tale elemento (si ribadisce, risultato non veritiero) sia stato riportato insieme ad altre notizie, invece, vere (l'aver la Coop ottenuto gratuitamente la disponibilità dei due plessi scolastici, in momenti diversi, a titolo gratuito) e che verosimilmente tale informazione (errata) era stata così ricevuta dagli autori dello scritto i quali, peraltro, stando alla produzione difensiva allegata alle memorie versate in atti, avrebbero il giorno successivo “rettificato” proprio tale aspetto attraverso una versione “corretta” del volantino diffusa alla cittadinanza. A prescindere, comunque, dalla volontarietà di tale scorretta informazione (che comunque inciderebbe sull'elemento soggettivo del reato, escludendo il dolo della diffamazione) non può non rilevarsi come la Suprema Corte di Cassazione abbia chiarito che il requisito della “veridicità” delle argomentazioni adoperate abbia, in sede di verifica della scriminante del diritto di critica, una importanza molto meno pregnante rispetto a quanto accade con riguardo al diritto di cronaca. In particolare

la Corte ha, infatti, affermato che *“in tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argomenta ad hominem"”* (cfr. Sez. 5, **Sentenza n. 4938 del 28/10/2010**). In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di un vice presidente della provincia il quale aveva rilasciato dichiarazioni su un corteo organizzato da Forza Nuova stigmatizzando il fatto "che spazi politici e di espressione siano lasciati a disposizione di organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatori di valori quali la xenofobia, il razzismo, la violenza e l'antisemitismo", dichiarazioni riportate virgolettate dall'articolaista). Appare, quindi, evidente – tornando al caso in esame – che, non essendovi stato alcun travalicamento del limite invalicabile del rispetto della dignità altrui, l'eventuale imprecisione o inesattezza di uno dei fatti contenuti nell'argomentare (partigiano) operato nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica politica, non può in alcun modo determinare l'inoperatività di tale scriminante;

ritenuto, pertanto, che, alla luce dei principi sopra riportati, la condotta tenuta da CIRIOLO Ennio e CIRIOLO Francesco (a prescindere anche dalla attribuibilità a quest'ultimo dello scritto, fatto peraltro tutt'altro che pacifico) non possa integrare il reato di cui alla denuncia-querela (né altri) e che nessuna delle ulteriori attività investigative proposte dalla p.o. opponente possa aggiungere alcunché di rilevante o decisivo in ordine alla vicenda in esame ed alla sua qualificazione giuridica;

ritenuto, quindi, di condividere le argomentazioni poste a base della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.,

DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione

e

ORDINA

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Lecce, 26 ottobre 2013.

deponibile 28 ottobre 2013

IL CANCELLIERE C. I.
(Mavira D'Amico)

Il Giudice
(dot. Alaide Maritati)

